



Federazione Italiana Sport Equestri

***REGOLAMENTO
DIRETTORI DI CAMPO***

***Ed. 2016
Appr. C.F. 22 Marzo 2016***



REGOLAMENTO DIRETTORI DI CAMPO

PREMESSA

La Commissione Direttori di Campo ha inteso, con il presente regolamento, predisporre una progettualità tesa alla crescita tecnica dei Direttori di Campo, mirata per aumentarne le competenze.

Ciò nondimeno, sono state istituite delle norme transitorie al fine di consentire un passaggio graduale alle nuove regole.

ART. 1 - L'attività dei DdC è regolata dalla FISE tramite la Commissione DdC che si avvale della collaborazione di:

tecniche federali
referenti regionali
commissioni di esame

ART. 2 - Categorie dei DdC di Salto Ostacoli:

- a) Candidato Direttore di Campo Nazionale
- b) Direttore di Campo Nazionale di 1° livello
- c) Direttore di Campo Nazionale di 2° livello
- d) Direttore di Campo Nazionale di 3° livello
- e) FEI Course Designers di 1° livello
- f) FEI Course Designers di 2° livello
- g) FEI Course Designers di 3° livello
- h) FEI Course Designers di 4° livello

ART. 3 - Non possono essere nominati DdC coloro i quali:

- a) abbiano riportato condanne per delitti colposi passati in giudicato
- b) siano stati assoggettati da parte del CONI o di una Federazione Sportiva a squalifiche o ad inibizioni complessivamente superiori ad un anno

ART. 4 - Requisiti indispensabili per essere nominati DdC di qualsiasi livello:

- a) età minima per ammissione al corso 21 anni – massima 55 anni.
- b) essere in possesso della patente di 1° grado o superiore da almeno 3 anni
- c) Essere cittadini Italiani o residenti in Italia

ART. 5 - Iter formativo per conseguire la qualifica di Direttore di Campo Nazionale:



Federazione Italiana Sport Equestri

Direttore di campo di 1° livello

- a. fare richiesta al Comitato Regionale FISE di competenza
- b. effettuare un colloquio preliminare con un componente la Commissione Nazionale dei DdC in presenza del Referente Regionale, per essere ammesso al previsto Corso di formazione
- c. partecipare al corso di formazione professionale della durata di 2 anni:
 1. effettuare 25 giornate (non meno di 5 e non più di 15 ogni anno) in affiancamento con DdC abilitati alla formazione (V. Allegato 1) in concorsi nazionali. La validità dell'affiancamento è subordinata alla presenza per tutta la durata del concorso ed alla valutazione finale del DdC titolare.
 2. Effettuare 15 giornate di lezioni teoriche ripartite nei 2 anni del corso.
 3. sostenere e superare l'esame teorico - pratico a livello nazionale, trascorsi almeno 2 anni dalla data di inizio del corso di formazione. L'esame dovrà essere comunque sostenuto entro 3 anni.
- d. in caso di esito negativo dell'esame, il candidato potrà ripetere l'esame stesso non prima di 1 anno. In caso di ulteriore esito negativo dell'esame, il candidato dovrà ripetere il Corso di formazione.

Direttore di campo di 2° livello

- a. fare richiesta alla Commissione DdC e presentare libretto e/o **curriculum** comprovante attività degli ultimi 3 anni
- b. avere una anzianità di DdC di 1° livello di almeno 3 anni, (nota: sono state alzate le competenze, vds. art. 6 punto B) avendo operato come titolare in almeno 36 giornate di concorso, (27 per il 2016,)
- c. effettuare in affiancamento 36 giornate di concorso (27 per il 2016) (di cui almeno 18 (12 per il 2016) con categorie riservate a Cavalli Giovani) in cui siano programmate categorie di altezza mt. 145 con montepremi, con Direttori di Campo abilitati ad essere affiancati (almeno due diversi Direttori di Campo). Non valgono come affiancamenti le assistenze effettuate nei secondi campi.
- d. per i requisiti richiesti è ritenuta valida l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta
- e. sostenere e superare l'esame teorico - pratico
- f. in caso di esito negativo dell'esame, il candidato potrà ripetere l'esame stesso non prima di 1 anno, per un massimo di tre volte.

Direttore di campo di 3° livello

- a. fare richiesta alla Commissione DdC e presentare libretto comprovante attività degli ultimi 3 anni
- b. avere un'anzianità di DdC di 2° livello di almeno 3 anni, avendo costruito come DdC titolare in almeno 30 concorsi (18 per il 2016) di tipo A,



Federazione Italiana Sport Equestri

nelle quali siano programmate categorie di altezza mt. 1,45 con montepremi

- c. effettuare in affiancamento 18 giornate di concorso (di cui almeno 6 in indoor), nelle quali siano programmate categorie di altezza mt. 145 con montepremi (almeno 2 GP altezza 150), con DdC abilitati ad essere affiancati (almeno due diversi DdC) e aver effettuato almeno un affiancamento in un Campionato Assoluto Seniores, young riders / junior
Non valgono come affiancamenti le assistenze nei secondi campi
- d. per i requisiti richiesti è ritenuta valida l'attività svolta nel triennio precedente la richiesta
- e. sostenere e superare l'esame teorico pratico
- f. in caso di esito negativo dell'esame il candidato potrà ripetere l'esame stesso non prima di 1 anno, per un massimo di tre volte.

NORME COMUNI PER PASSAGGIO DI LIVELLO E REINTEGRI.

La commissione si riserva di valutare le richieste per passaggio di livello dopo averne visionato e valutato i requisiti.

I colloqui di reintegro saranno programmati una volta all'anno entro il mese di marzo.

Il reintegro viene effettuato mediante il solo colloquio.

Quota di iscrizione: € 200,00 che saranno integrate alla quota annuale

Per i Reintegri la Commissione si riserva, sentito il parere del Referente Regionale e dopo aver valutato i requisiti (al fine di escludere situazioni anomale), di accettare le domande.

La Commissione dopo aver effettuato il colloquio valutativo comunicherà l'esito.

TUTTI I PARTECIPANTI AGLI ESAMI DOVRANNO POSSEDERE I REQUISITI RICHIESTI ED ESSERE IN REGOLA CON IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE STABILITA DALLA FISE. (COMPRESI I REINTEGRI).

Gli esami si svolgeranno in quattro fasi, ciascuna fase deve essere superata con esito positivo prima di accedere alla successiva:

- 1) test scritto con domande a risposta libera sul regolamento di salto ostacoli vigente;
- 2) Prova teorica sulla progettazione e costruzione di percorsi
- 3) Prova pratica in campo
- 4) Per i soli 2 e 3 livello che abbiano superato le fasi precedenti: effettueranno una prova pratica di costruzione percorsi durante un concorso, scelto e concordato con la commissione.



Federazione Italiana Sport Equestri

Quota di iscrizione all'esame di passaggio di livello € 500,00 (350,00 per il 2016; per chi non supera l'esame la quota pagata sarà valida per l'esame successivo).

FEI Course Designers

I seguenti requisiti trovano ragione di essere dalla proposta che la Commissione Direttori di Campo ha inoltrato alla FEI affinché la formazione FISE venga omologata, consentendo l'accesso diretto dei direttori di campo di 3 livello FISE a sostenere l'esame per il 1 livello internazionale senza frequentare il corso FEI.

Il candidato, per poter accedere al primo corso FEI, (ovvero direttamente all'esame una volta acquisito il nulla osta della FEI

Iter formativo per accedere all'esame FEI per conseguire la qualifica di FEI Course Designer di 1° livello:

- a) Avere una anzianità di Direttore di Campo di 3° livello di almeno 4 anni. b) Presentare libretto attestante attività svolta negli ultimi 3 anni
- c) Aver operato come titolare nell'arco degli ultimi 3 anni in almeno 30 giornate di concorso nazionale con categorie di altezza mt. 145.(con almeno tre cat. 1,50.
- d) buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta)

La Commissione Direttori di Campo, dopo aver verificato che il candidato sia in possesso dei suddetti requisiti richiesti dal Regolamento CDs FEI, inoltrerà la richiesta al consiglio federale

L'iscrizione ai Corsi FEI dovrà essere fatta esclusivamente dalla FISE, dopo aver ottenuto il parere favorevole dalla Commissione, e successiva approvazione del Consiglio Federale. In caso di parere negativo sul candidato, la Commissione redigerà un documento dal quale si evincono i motivi ostativi ed i suggerimenti utili a colmare le lacune ivi evidenziate (es. affiancamenti).

I criteri per i passaggi ai livelli superiori sono stabiliti dal Regolamento FEI per CDs, fermo restando che l'accesso al corso ed esame sarà subordinato al parere positivo della commissione.

Anche per la partecipazione ai corsi FEI per il mantenimento della qualifica, valgono le stesse normative,

In caso si ricevano più domande di partecipazione, rispetto ai posti disponibili indicati dalla FEI, la commissione stabilirà gli aventi diritto dopo analisi dei curriculum.

Norme comuni per tutti gli affiancamenti (Aspiranti, 1°, 2° e 3° livello):

per l'idoneità al passaggio di livello, tutti gli affiancamenti dovranno essere certificati dal DdC titolare su apposita scheda valutativa- la scheda

dell'affiancamento dovrà essere vistata anche dal Presidente di Giuria. Tale documentazione va conservata ed inviata alla FISE (direttoridicampo@fise.it) ove e qualora necessario.

ART. 6 - Abilitazione ad operare:

- (Fatti salvi i criteri di operatività previsti nel presente regolamento all'art. 12)
- a) I DdC di 1° livello sono abilitati a costruire nei concorsi nazionali, programmati con categorie che prevedono altezze non superiori a mt. 1.35 al percorso base, non possono costruire categorie riservate a cavalli giovani.
 - b) I DdC di 2° livello sono abilitati a costruire nei concorsi nazionali dove le categorie previste non superano l'altezza massima, nel percorso base, di mt.1.45. *(Nota: mt 140 nel 2015)*
 - c) I DdC di 2° livello e superiore sono abilitati a costruire categorie di Potenza e 6 Barriere.
 - d) I DdC di 3° livello sono abilitati a costruire nei concorsi nazionali senza limiti di altezza.

ART. 7 - Corsi di formazione:

La Commissione DdC ha redatto un elenco di "docenti", come da allegato 1 del presente regolamento.

I Comitati Regionali, singolarmente o in collaborazione tra loro, possono organizzare, chiedendo autorizzazione alla Commissione DdC, corsi di formazione

che dovranno svolgersi secondo i programmi federali con docenti scelti tra quelli in elenco.

ART. 8 - Commissione unica d'esame

La Commissione di esame per il passaggio dei DdC a 2° e 3° livello sarà così composta:

2 membri della Commissione DdC + due consulenti direttori di campo + 1 giudice di S.O. (nominato dalla CNUG) + almeno 1 FEI Course Designer minimo di 3° livello (scelto dalla Commissione); Per il passaggio al 1° livello la Commissione Esami sarà composta da almeno 1 Membro Commissione DdC + un consulente direttore di campo, il Referente Regionale della regione ospitante + 1 Giudice SO (nominato dalla CNUG).è richiesta la presenza del docente del corso.

La Commissione d'esame si riunirà almeno una volta all'anno in base alle richieste pervenute, che non dovranno essere inferiori a 5 e superiori a 20 unità per sessione.



Federazione Italiana Sport Equestri

ART. 9 - Il DdC ha il compito di provvedere, secondo le norme del programma e quelle regolamentari vigenti, all'allestimento e alla misurazione dei percorsi, alla costruzione dei relativi ostacoli nonché alla compilazione dei grafici dei percorsi stessi. I grafici contenenti tutte le indicazioni necessarie, devono essere esposti in campo prova o nelle prossimità del campo di gara almeno 30 minuti prima dell'inizio della categoria, ed una copia va consegnata alla Giuria. Egli è, inoltre, responsabile dell'allestimento degli ostacoli e della manutenzione dei terreni dei campi di gara. Per i campi prova si avvarrà della collaborazione degli Ufficiali di gara a ciò preposti. Ogni DdC Nazionale deve possedere e portare sempre al seguito l'apposito libretto identificativo sul quale provvederà ad annotare tutto ciò che riguarda la propria attività.

ART. 10 - Al fine di adeguare gli indirizzi tecnici che devono essere alla base dell'attività dei DdC, la commissione organizzerà, a propria discrezione, delle riunioni tecniche o seminari di aggiornamento.

La presenza alle riunioni tecniche, stages o seminari, qualora indetti dalla Commissione dei DdC, sarà obbligatoria per tutti i DdC e sarà registrata sull'apposito libretto identificativo di ciascuno. In caso di assenza non giustificata, il DdC non potrà operare, salvo deroghe concesse dal CF su proposta della Commissione. La FISE provvederà ad aggiornare i quadri e ad inviare ai rispettivi Comitati Regionali l'elenco dei DdC abilitati ad esercitare.

I Comitati organizzatori potranno scegliere il DdC solo tra quelli contenuti nell'elenco FISE.

ART. 11 - I DdC dovranno annualmente rinnovare l'iscrizione alla FISE versando la quota DdC stabilita nei termini previsti per il tesseramento dei cavalieri; in caso di ritardato pagamento, sarà applicata un penale del **10%** alla quota prestabilita

ART. 12 - Mantenimento Operatività

I Direttori di Campo di 1° livello per mantenere l'operatività devono ogni biennio costruire come titolari almeno in 6 giornate di concorso ivi compreso aver costruito come titolare, menzionato sui programmi, i concorsi promozionali, le prove di Salto Ostacoli nei CCE e/o affiancare un Direttore di Campo tra quelli

abilitati in almeno 6 giornate di concorso

E' possibile sommare le giornate da titolare e quelle di affiancamento per raggiungere il numero richiesto (le giornate in affiancamento si riferiscono comunque al concorso per intero).

Valgono come affiancamenti anche le assistenze nei secondi campi.

I DdC di 2° livello per mantenere l'operatività devono ogni biennio costruire come titolari in almeno 9 giornate di concorso (ivi compreso aver

costruito come titolare, menzionato sui programmi, i concorsi promozionali, le prove di Salto Ostacoli nei CCE e/o affiancare un Direttore di Campo di livello superiore tra quelli abilitati in almeno 9 giornate di concorso. E' possibile sommare le giornate da titolare e quelle di affiancamento per raggiungere il numero richiesto (le giornate in affiancamento si riferiscono comunque al concorso per intero).

Valgono come affiancamenti anche le assistenze nei secondi campi

I DdC di 3° livello per mantenere l'operatività devono ogni biennio costruire come titolari in almeno 12 giornate di concorso 135 per il quale sono autorizzati e/o affiancare un Direttore di Campo di livello superiore in almeno 12 giornate di concorso. E' possibile sommare le giornate da titolare e quelle di affiancamento per raggiungere il numero richiesto (le giornate in affiancamento si riferiscono comunque al concorso per intero).

Non valgono come affiancamenti le assistenze nei secondi campi.

NORME COMUNI AL MANTENIMENTO DELL'OPERATIVITA'

Per chi non raggiungesse i requisiti richiesti per mantenere il proprio livello, è possibile retrocedere per il anno in corso al livello precedente avendone comunque raggiunto i requisiti. Per tutti i livelli non sono validi gli affiancamenti ai concorsi promozionali)

ART. 13 – Mantenimento operatività CDs FEI

- 1) aver partecipato alla Riunione Tecnica o aggiornamento assimilato (ART. 10) obbligatorio per tutti i DdC
- 2) aver versato la quota DdC per l'anno in corso entro i termini previsti per il tesseramento (ART.11)
- 3) attenersi a quanto specificato dall'EDUCATION SYSTEM for FEI COURSE DESIGNERS JUMPING "normativa FEI in vigore"

ART. 14 – Sospensione dell'operatività

Coloro che ottemperano solo in parte a quanto previsto dal precedente art. 12, saranno comunque operativi al livello inferiore, non perdendo il livello acquisito, che potrà essere acquisito nuovamente all'eventuale raggiungimento dei criteri previsti.

Il mancato rispetto degli obblighi sopra descritti comporta la sospensione dell'autorizzazione ad esercitare e la non operatività dei DdC.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il reintegro nell'operatività è subordinato al compimento dell'iter che stabilirà la Commissione DdC, a seguito della relativa richiesta da parte del Direttore di Campo interessato, da inviarsi al Referente Regionale del Comitato Regionale di appartenenza.

Il mancato pagamento della quota annuale comporta la temporanea sospensione.

Verranno sottoposte a sanzioni, valutate dalla commissione:

- a) ingiustificata assenza ad una manifestazione avendone accettato l'incarico
- b) Episodi di comportamento non consono al ruolo di ufficiale di gara
- c) mancato rispetto delle norme regolamentari
- d) violazione del Codice Etico
- e) Altre eventuali segnalazioni del Presidente di giuria della manifestazione.

ART. 15 - Decadenza dalla qualifica:

- a) dimissioni
- b) aver riportato condanne per delitti anche non colposi
- c) aver riportato squalifiche o inibizioni da parte del CONI o di una Federazione sportiva complessivamente superiori ad un anno

ART. 16 - Il DdC deve prendere, con buon anticipo, contatto con il Comitato Organizzatore che gli affiderà l'incarico al fine di poter verificare l'idoneità del campo di gara e di prova, del parco ostacoli e delle varie attrezzature necessarie per la manutenzione dei campi e la movimentazione degli ostacoli. Non va assolutamente sottovalutata l'importanza di una accurata visita preventiva, durante la quale si concorderanno eventuali interventi migliorativi; dovrà collaborare alla stesura dell'Avant-programma, suggerendo la tipologia e la successione delle varie gare, sempre tenendo in considerazione le esigenze del Comitato Organizzatore. Non saranno approvati programmi senza l'accettazione on-line dell'incarico da parte del Direttore di Campo titolare.

ART. 17 - E' fatto obbligo di rispettare le altezze e le larghezze previste dal regolamento S.O. Salvo eccezioni dovute a cause di forza maggiore. Il tracciato del percorso, deve essere consono al tipo di categoria prevista, le altezze, le larghezze degli ostacoli, le distanze nelle linee, nelle combinazioni e le difficoltà tecniche sono comunque valutazioni proprie del DdC, sempre nel rispetto delle norme regolamentari. Si auspica, a tal proposito, la massima collaborazione con il Presidente di Giuria per le norme regolamentari e le disposizioni di sicurezza.

ART. 18 - Il DdC, qualora richiesto, dovrà collaborare con i responsabili e/o delegati tecnici del Dipartimento SO.

ART. 19 - La misurazione dei percorsi deve essere fatta correttamente dal DdC, tenendo conto della percorrenza media seguita dal cavallo, dal tipo di categoria e dalla velocità prevista.

Nel grafico del percorso delle categorie miste dovrà essere indicato, con linea tratteggiata, il percorso misurato dal direttore di campo.

ART. 20 - Il DdC dovrà coordinare l'operato del personale di campo messo a disposizione dal Comitato Organizzatore, avvalendosi anche della collaborazione dell'assistente

ART. 21 - L'abbigliamento tenuto dal DdC dovrà essere consono alle situazioni in cui opera.

ART. 22 - A fine manifestazione il DdC dovrà predisporre apposita relazione prevista per i concorsi nazionali da spedire alla FISE oppure da consegnare al Presidente di Giuria.

ART. 23 - Il Direttore di campo non può esercitare le sue funzioni nei concorsi nei quali sia interessato come concorrente, istruttore **di un concorrente, proprietario o comproprietario di cavalli partecipanti**. Tale norma non si applica ai concorsi nazionali a 1* stella nei quali comunque il Direttore di Campo non potrà partecipare come cavaliere né svolgere direttamente attività d'istruttore che dovrà essere eventualmente delegata ad altro tecnico (art.14.1 del Regolamento SO). **Non può altresì esercitare le funzioni di DdC titolare nei concorsi nei quali ci sia un grado di parentela con i concorrenti partecipanti o affinità che determinino conflitto di interessi reale o percepito.**

ART. 24 - Ai fini dello svolgimento dell'attività dei Direttori di Campo è necessario essere in regola con il pagamento delle quote di spettanza FISE che danno diritto alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile, lo svolgimento della attività è consentito dal momento in cui decorre la copertura ai sensi della polizza in vigore consultabile sul sito federale.

ART. 25 - I direttori di campo stranieri abilitati a costruire in concorsi nelle loro Nazioni di appartenenza, per ottenere l'abilitazione permanente a



Federazione Italiana Sport Equestri

costruire nei concorsi Nazionali in Italia, dovranno fare richiesta alla Commissione, presentando i requisiti rilasciati dalla loro Federazione, fra cui il programma tecnico del corso frequentato, l'iter di formazione con relativo monte ore e tipologia di esame sostenuto. La Commissione stessa stabilirà, dopo un colloquio e/o esame, il loro livello di preparazione. Dopodichè valuterà se autorizzare o meno l'idoneità ad operare ed il relativo livello di appartenenza. La commissione si riserva la possibilità di individuare un eventuale iter formativo di equiparazione prima di concedere l'abilitazione ad operare, previa approvazione del Consiglio Federale.

I Comitati Organizzatori di concorsi sia nazionali che internazionali potranno inserire il nominativo di uno Chef de Piste straniero per non più del 50% del numero dei concorsi che organizzano annualmente.

Il numero di Concorsi nazionali ed internazionali, sotto questo aspetto, non è cumulabile.

Regolamento COMMISSIONE Direttori Di Campo

ART. 1 - La Commissione Direttori di Campo della FISE ha il compito di formare e organizzare i relativi quadri tecnici secondo la normativa di cui al presente Regolamento al fine di assicurare il regolare svolgimento tecnico delle manifestazioni riconosciute dalla FISE. La sede del Settore Direttori di Campo è presso la FISE- Viale Tiziano 74 - 00196 Roma.

ART. 2 - La Commissione DdC nominata dalla Federazione regola e gestisce l'attività dei Direttori di Campo.

ART. 3 - La Commissione dura in carica per il quadriennio olimpico.

ART. 4 - La gestione dei Direttori di Campo è improntata a criteri di ordine tecnico e la Commissione ha il compito di:

- a) disciplinare l'attività e migliorare il livello tecnico dei Direttori di Campo con appositi stage e pubblicazioni
- b) proporre al Consiglio Federale i DdC idonei per l'ammissione agli esami FEI per i vari livelli previsti dalla regolamentazione FEI in vigore
- c) promuovere attraverso i Referenti Regionali corsi per la formazione di DdC di 1° livello; i suddetti corsi verranno organizzati dai Referenti Regionali in collaborazione con la Commissione Nazionale DdC
- d) seguire l'iter professionale dei DdC e promuovere e organizzare corsi di aggiornamento ed esami per i passaggi ai vari livelli
- e) aggiornare le cartelle personali dei DdC inerenti l'attività svolta
- f) predisporre annualmente le liste, divise per livelli, dei DdC abilitati
- g) promuovere le iniziative ritenute utili per il miglioramento tecnico ed il potenziamento della Categoria
- h) programmare le proprie attività istituzionali nei limiti di spesa dei bilanci destinati al settore
- i) vigilare sulla condotta dei DdC
- l) supervisionare la nomina dei Referenti Regionali in sinergia con i Comitati Regionali
- m) prendere atto dei nominativi dei Direttori di Campo stranieri chiamati direttamente dai Comitati Organizzatori ad operare come titolari nei loro concorsi, a carattere Nazionale che potranno solo essere o residenti in Italia o di livello FEI, fermo restando che i DdC stranieri, anche FEI, che operano a qualsiasi titolo nei concorsi Nazionali sono tenuti all'obbligo del pagamento della quota FISE prevista per il livello più alto.

ART. 5 - La Commissione può essere convocata, su iniziativa del Presidente della Commissione, fissando la sede e la data delle riunioni; può altresì essere



Federazione Italiana Sport Equestri

convocata su richiesta del Presidente Federale.

ART. 6 - Sono compiti della Commissione DdC, oltre a quanto previsto dall'art. 4:

- a) l'individuazione delle linee tecniche in base alle quali dovranno operare i DdC.
- b) la partecipazione attiva alle iniziative di formazione ed aggiornamento promosse dal settore;
- c) il controllo del comportamento tecnico, sportivo e morale dei DdC nell'espletamento delle loro mansioni. Proporre provvedimenti di sospensione dall'incarico per quei DdC che nell'espletamento delle loro mansioni abbiano assunto un comportamento non consono al loro ruolo o che dimostrino nell'operare di non essere tecnicamente all'altezza.
- d) Proporre alle altre commissioni e al Consiglio Federale i nominativi dei DdC per le manifestazioni di interesse Federale e nei concorsi FISE.

ART. 7 - I Referenti Regionali hanno un ruolo tecnico periferico con compito di attuare le linee guida indicate dalla Commissione DdC. Gli stessi verranno scelti dai loro C.R., in sinergia con la Commissione DdC tra gli operativi di 3° livello; qualora non fosse disponibile un DdC di 3 livello, la Commissione indicherà un nominativo idoneo.



Federazione Italiana Sport Equestri

ALLEGATO 1

Direttori di Campo abilitati alla formazione:

- *tutti i FEI Course Designers operativi di 3° e di 4° livello.*

ALLEGATO 2

Direttori di Campo abilitati agli affiancamenti (per qualsiasi livello):

- *tutti i FEI Course Designers operativi di 3° e di 4° livello.*

DdC abilitati agli affiancamenti per i passaggi di 1 e 2 livello:

- *tutti i Direttori di Campo operativi di 3° livello.*

Sono inoltre abilitati agli affiancamenti degli Aspiranti DdC e per il solo mantenimento tutti i Direttori di Campo dal 3° livello in su.